

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2004

**relativa alla deroga ad alcune disposizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente all'arcipelago delle Azzorre**

[notificata con il numero C(2004) 4880]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2004/920/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE gli Stati membri che, dopo l'entrata in applicazione della direttiva, possono dimostrare l'esistenza di seri problemi per la gestione dei loro piccoli sistemi isolati, possono richiedere deroghe alle pertinenti disposizioni dei capitoli IV, V, VI e VII, nonché del capitolo III, nel caso dei microsistemi isolati, per quanto riguarda il rinnovamento, il potenziamento e l'espansione della capacità esistente, che possono essere loro concesse dalla Commissione.

(2) Il 29 giugno 2004 il Portogallo ha presentato alla Commissione una richiesta di deroga, a tempo indeterminato, alle disposizioni dei capitoli III, IV, V, VI, VII ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE, relativamente all'arcipelago delle Azzorre.

(3) L'arcipelago delle Azzorre può essere definito un «microsistema isolato» ai sensi dell'articolo 2, punto 27) della direttiva 2003/54/CE.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/85/CE del Consiglio (GU L 236 del 7.7.2004, pag. 10).

(4) Le peculiari caratteristiche di grande distanza, insularità, superficie ridotta, topografia e clima difficili, dell'arcipelago delle Azzorre, sono state riconosciute dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE.

(5) I documenti allegati alla richiesta del Portogallo dimostrano a sufficienza che l'obiettivo di un mercato competitivo nel settore energetico è impossibile o irrealistico a causa dei livelli di produzione estremamente modesti e del fatto che le isole sono anche isolate l'una dall'altra. In un microsistema così piccolo spesso non è possibile disporre di più di un impianto generatore di energia elettrica per isola, il che rende estremamente improbabile la presenza di più impianti in concorrenza fra loro. Le dimensioni del mercato difficilmente incoraggeranno la richiesta di autorizzazioni o la presentazione di offerte per gare di appalto. Inoltre, non esiste un sistema di trasmissione ad alto voltaggio e, in mancanza di concorrenza a livello di produzione, i requisiti della direttiva in materia di separazione dei sistemi di distribuzione perdono la loro giustificazione. Le stesse considerazioni valgono per quanto riguarda l'accesso di terzi al sistema.

(6) La Commissione, dopo aver esaminato le giustificazioni della richiesta del Portogallo, ritiene che la concessione della deroga e le condizioni della sua applicazione non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi della direttiva.

(7) È necessario, tuttavia, tenere conto di eventuali sviluppi tecnologici nel medio e lungo termine, che potrebbero comportare cambiamenti sostanziali.

(8) La Commissione ha informato tutti gli Stati membri, come prevede l'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Alla Repubblica del Portogallo è concessa una deroga alle pertinenti disposizioni dei capitoli IV, V, VI, VII, nonché del capitolo III, per quanto riguarda il rinnovamento, il potenziamento e l'espansione della capacità esistente, relativamente alle nove isole dell'arcipelago delle Azzorre.

*Articolo 2*

L'autorità di regolamentazione portoghese è tenuta a monitorare gli sviluppi del settore dell'energia elettrica nelle isole Azzorre e a comunicare alla Commissione eventuali cambiamenti sostanziali che possano rendere necessaria la revisione della deroga concessa. Una prima relazione sarà presentata quattro anni dopo la data della presente decisione e una seconda nove anni dopo tale data.

*Articolo 3*

La deroga di cui all'articolo 1 resta in vigore per un periodo di tempo indeterminato. Essa può essere riveduta dalla Commissione qualora si verificano cambiamenti sostanziali nel settore dell'energia elettrica nelle isole Azzorre.

*Articolo 4*

La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

*Per la Commissione*

Andris PIEBALGS

*Membro della Commissione*